

Edizione di lunedì 28 agosto 2017

CONTENZIOSO

Raddoppio dei termini solo se la denuncia è tempestiva

di **Luigi Ferrajoli**

ADEMPIMENTI

La compensazione dei crediti Iva dopo la Manovra correttiva

di **Enrico Ferra**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi black list e compilazione del modello Redditi SC 2017

di **Marco Bargagli**

IVA

Volume d'affari "rettificato" per l'esportatore abituale

di **Sandro Cerato**

ACCERTAMENTO

Banche dati fiscali a supporto dell'accertamento sintetico

di **Angelo Ginex**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.**

CONTENZIOSO

Raddoppio dei termini solo se la denuncia è tempestiva

di **Luigi Ferrajoli**

Torna a far discutere l'annosa questione sorta in merito all'operatività del raddoppio dei termini di accertamento in seguito all'entrata in vigore delle novità apportate dalla legge di Stabilità 2016 e alla presunta abrogazione della cosiddetta **"clausola di salvaguardia"**.

Con la **sentenza n. 2581 dello scorso 09.06.2017**, infatti, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha ritenuto di non condividere l'orientamento espresso dalla [Corte di Cassazione con la sentenza n. 16728/2016](#) secondo cui, in materia di raddoppio dei termini per l'accertamento, la nuova normativa di cui alla L. 208/2015 non sostituirebbe la precedente, bensì, per quanto non espressamente previsto, **le due normative coesisterebbero e disciplinerebbero due ipotesi diverse**.

Com'è noto, la L. 208/2015 all'[articolo 1, commi 130 e 131](#), riscrivendo gli [articoli 57 del D.P.R. 633/1972](#) e [43 del D.P.R. 600/1973](#), ha ampliato gli ordinari termini di accertamento in cinque e sette anni ed ha contestualmente **abrogato il previgente terzo comma** di entrambe le disposizioni secondo cui i termini di notifica degli accertamenti sono raddoppiati in caso di violazione che comporti l'obbligo di denuncia ai sensi dell'[articolo 331 c.p.p.](#) per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

Il successivo [comma 132](#), nel disciplinare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e nel fornire indicazioni circa il **regime transitorio applicabile**, chiarisce che le novità si applicheranno agli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Il secondo capoverso del comma in esame prevede che, per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Precisa la norma che *"tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa **oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo**"*.

In base al ragionamento seguito dai giudici lombardi, la disposizione richiama il previgente

quadro normativo come modificato dall'[articolo 2 del D.Lgs. 128/2015](#) con cui il Legislatore, recependo il **diffuso orientamento della giurisprudenza**, aveva ancorato l'operatività del raddoppio alla presentazione della denuncia entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento.

In altri termini, il testo del [comma 132](#) della legge di Stabilità, non operando alcun riferimento a una presunta applicabilità soltanto agli atti che *“non siano stati ancora notificati”*, si limita ad affermare **la necessità che la denuncia sia presentata entro il termine ordinario** per gli avvisi relativi a periodi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Non viene, pertanto, recepita nel nuovo testo legislativo la disposizione di cui al comma terzo dell'[articolo 2 D.Lgs. 128/2015](#) laddove prescriveva che ***“sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”***.

Secondo la sentenza in commento, *“il raddoppio dei termini è stato dunque confinato alla sola disciplina transitoria, ammettendone sì l'operatività in relazione agli anni fiscali precedenti, ma sempre e solo se la denuncia ha preceduto la decorrenza del termine ordinario per l'accertamento”* e che, per tale ragione deve quindi ritenersi che [l'articolo 1, commi 130, 131 e 132, L. 208/2015](#) **abbia implicitamente abrogato il regime transitorio** previsto dall'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 128/2015](#), in modo che, ad oggi, ai fini di un legittimo raddoppio dei termini di accertamento, condizione necessaria sia sempre la presentazione della denuncia entro i termini decadenziali ordinari.

Alla luce di quanto si qui esposto, sarà interessante **osservare le prossime pronunce della Cassazione** e, in particolare, se la Suprema Corte deciderà di confermare il proprio orientamento ovvero se effettuerà il tanto auspicato *revirement*.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0

CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

La compensazione dei crediti Iva dopo la Manovra correttiva

di **Enrico Ferra**

Le già intricate disposizioni normative in materia di compensazione dei crediti tributari hanno subito un'ulteriore stretta per effetto delle novità apportate dalla **"Manovra correttiva"**, il **D.L. 50/2017**, con l'introduzione delle seguenti modifiche:

- la **riduzione da 15.000 a 5.000 euro** della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti tributari è subordinato all'apposizione del visto di conformità;
- l'introduzione di uno specifico **regime sanzionatorio**;
- l'obbligo di utilizzare i **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 portanti compensazioni orizzontali.

L'obbligo di apporre il **visto di conformità** sulla dichiarazione scatta ora in caso di compensazione orizzontale di crediti d'importo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte e imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Al riguardo si ricorda che il limite di 5.000 euro è riferito alle **singole tipologie di crediti** emergenti dalla dichiarazione e che, nel caso specifico delle compensazioni di crediti da imposte dirette, la compensazione **non è subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione**. Di conseguenza, fermo restando l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o di sottoscrizione alternativa) sulla relativa dichiarazione, è possibile compensare i crediti derivanti da imposte dirette già a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione.

I vincoli diventano più **stringenti** nel caso in cui le compensazioni orizzontali abbiano ad oggetto i **crediti Iva**, sia annuali che infrannuali.

Anche in questo caso, al superamento della **soglia di 5.000 euro** è necessario che la dichiarazione annuale Iva dalla quale emerge il credito oltre soglia rechi l'apposizione del **visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato o, in alternativa, la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti.

L'ulteriore aggravio, come previsto in passato, attiene all'obbligo di **preventiva presentazione della dichiarazione Iva**. Ciò ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997](#), in base al quale *"la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo*

giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge".

Ulteriori modifiche alla disposizione citata sono state poi apportate in sede di conversione della Manovra correttiva, con specifico riferimento sia al **momento a partire dal quale può essere effettuata la compensazione** dei crediti Iva sia all'introduzione di **nuovi vincoli alle compensazioni dei crediti Iva trimestrali**.

In relazione al primo aspetto, viene anticipato il termine iniziale per l'effettuazione della compensazione. Come si evince dal testo della norma, la compensazione dei crediti Iva oltre la soglia di 5.000 euro potrà avvenire **a partire dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, diversamente da quanto previsto dalla vecchia disposizione, che richiedeva di attendere fino al *"giorno sedici del mese successivo"* a quello di presentazione della dichiarazione. Il termine diventa quindi **"mobile"**, essendo collegato al giorno di effettiva presentazione della dichiarazione.

Sempre in sede di conversione è stato inoltre introdotto un nuovo vincolo all'utilizzo dei **crediti Iva trimestrali**, in quanto anche in tal caso occorrerà apporre il **visto di conformità** (o la sottoscrizione alternativa) sul modello Iva TR per compensare i crediti Iva trimestrali di importo superiore alla soglia di 5.000 euro; compensazione che è subordinata, in questo caso, alla **preventiva presentazione del modello Iva TR**, da cui decorre il termine di dieci giorni per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale oltre soglia.

La Manovra correttiva è intervenuta, infine, sugli aspetti operativi inerenti alla presentazione delle deleghe di pagamento, eliminando la soglia di 5.000 euro annui oltre la quale era previsto l'obbligo di presentare i modelli F24 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel o Fisconline). Per effetto di tali modifiche, anche le compensazioni orizzontali dei crediti Iva, sia annuali che trimestrali, devono essere effettuate **utilizzando i canali dell'Agenzia delle Entrate a prescindere dall'importo** del credito compensato.

Seminario di specializzazione

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULL'IVA

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi black list e compilazione del modello Redditi SC 2017

di **Marco Bargagli**

Con il D.Lgs. 147/2015, noto come **decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese**, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento **importanti modifiche** relative alla tassazione dei dividendi **provenienti** da Stati o territori a **regime fiscale privilegiato**.

Le **modifiche** normative, in vigore dal **7 ottobre 2015**, recano i **seguenti effetti**:

- la tassazione integrale dei dividendi opera solo qualora il socio residente in Italia **detiene** una **partecipazione diretta** in una società residente o localizzata in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**;
- in caso di **partecipazione indiretta**, il socio residente deve essere titolare di una **partecipazione di controllo** (ex [articolo 2359 del codice civile](#)) detenuta nella **sub – holding intermedia** estera che ha percepito utili da società **localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

Sul punto la **legge di Stabilità 2016**, novellando l'[articolo 167, comma 4, del D.P.R. 917/1986](#), ha variato i **criteri di individuazione** del paradiso fiscale.

Attualmente, come evidenziato da parte dell'**Agenzia delle Entrate**, nella [circolare 35/E/2016](#), a partire dal **1° gennaio 2016** si considerano privilegiati:

- i regimi in cui “il **livello nominale di tassazione**” risulti **inferiore al 50 per cento** di quello applicabile in Italia;
- i **regimi speciali**, ossia quelli che **prevedono “particolari disposizioni”** che comportano un **livello di imposizione agevolato**.

Per espressa **disposizione normativa**, deve **considerarsi in ogni caso privilegiato**, un **regime speciale** che **determina un livello di imposizione** inferiore di **oltre il 50 per cento** rispetto a **quello applicato in Italia**, nonostante l'**aliquota ordinaria** dello Stato o territorio **sia superiore alla metà di quella domestica**.

Ciò posto, sotto il **profilo dichiarativo**, la società che percepisce dividendi da parte di soggetti aventi un **regime fiscale privilegiato**, deve compilare il **modello Redditi società di capitali 2017**, periodo d'imposta 2016.

Nello specifico, qualora **non operi l'esimente** che consente la **disapplicazione della tassazione integrale** dei dividendi, prevista dall'[articolo 167, comma 5, lettera b\) del D.P.R. 917/1986](#),

ossia che **dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata**, il contribuente dovrà effettuare una specifica **variazione in aumento** del reddito imponibile.

In particolare, nel **rigo RF31** ("altre variazioni in aumento"), con "**codice 43**", dovrà essere indicato l'ammontare degli **utili provenienti da soggetti esteri** residenti in Stati o territori con **regime fiscale privilegiato, anche speciale**, individuati ai sensi dell'[articolo 167, comma 4, del D.P.R. 917/1986](#), qualora **imputati per competenza** negli **esercizi precedenti** ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione redditi 2017, nel caso in cui gli stessi utili non **siano già stati imputati** per trasparenza al socio.

Di contro, nel **rigo RF48**, tra le **variazioni fiscali in diminuzione del reddito**, dovrà essere indicato l'importo degli utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in **Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale**, relativi a **redditi già assoggettati a tassazione separata**, previa compilazione del **quadro RM del modello Redditi 2017**.

Inoltre, come rilevabile dalle **istruzioni di compilazione** del citato **modello dichiarativo**, nei campi da 2 a 10 dei righe **RS75** e **RS76**, deve **essere indicato**:

- **nel campo 2**, il **codice fiscale del soggetto** che ha **dichiarato il reddito dell'impresa**, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con **regime fiscale privilegiato** nel quadro FC;
- **nel campo 3**, la **denominazione dell'impresa**, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con **regime fiscale privilegiato**;
- la **casella 4** deve **essere barrata** nel caso di **partecipazione agli utili** tramite **soggetti non residenti**;
- **nella colonna 5**, gli utili distribuiti dal soggetto estero, ovvero dal soggetto non residente **direttamente partecipato**, che **non concorrono a formare il reddito**; tale importo va infatti indicato nel **rigo RF48** della **dichiarazione dei redditi**.

Infine, si ricorda che **gli utili distribuiti dall'impresa**, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, **non concorrono a formare il reddito complessivo** del soggetto partecipante se originano da un reddito **precedentemente tassato per trasparenza**.

Come infatti precisato dalla [circolare 23/E/2011](#), (par. 7.5.), **l'imposizione per trasparenza del reddito della partecipata estera** esaurisce il prelievo fiscale in relazione allo stesso reddito.

Di conseguenza:

- se gli utili distribuiti dalla partecipata estera derivano **da un reddito precedentemente tassato per trasparenza in capo al socio italiano**, gli stessi **non vanno nuovamente tassati in capo al medesimo soggetto**, a prescindere dalla circostanza che, a seguito delle **variazioni in aumento ed in diminuzione del reddito imponibile**, quest'ultimo sia

superiore o inferiore all'utile dell'esercizio distribuito;

- qualora la partecipata estera non residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata distribuisca utili **non tassati per trasparenza** in capo alla **controllante italiana**, in quanto derivanti, ad esempio, da **riserve pregresse all'acquisto del controllo**, tali utili concorreranno alla formazione del reddito della **controllante residente** per il **5 per cento** del loro ammontare, se e nella misura in cui **provengono da uno Stato o territorio diverso da quelli a fiscalità privilegiata**.



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Volume d'affari “rettificato” per l'esportatore abituale

di **Sandro Cerato**

L'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), ed il [comma 2](#) dello stesso articolo, **permettono**, a particolari categorie di soggetti (c.d. esportatori abituali), **di acquistare e importare beni e servizi evitando l'assoggettamento ad imposta**. In particolare, in virtù di quanto prescritto dall'[articolo 8, comma 1, lett. c, del D.P.R. 633/1972](#), gli operatori economici che effettuano frequenti operazioni con l'estero (cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate) possono:

- **acquistare beni e servizi** (esclusi fabbricati, aree fabbricabili e beni o servizi per i quali l'Iva è indetraibile) senza dover corrispondere il tributo ai propri fornitori, ossia **“in sospensione di imposta”**;
- **sebbene nei limiti del “plafond” disponibile** (soglia monetaria riferita ai beni e servizi che possono essere acquistati e importati senza applicazione dell'Iva) costituito dall'ammontare complessivo delle operazioni non imponibili (cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) **registrate nell'anno solare precedente** (c.d. “plafond fisso”), ovvero **nei dodici mesi precedenti** (c.d. “plafond mobile”).

A mente dell'[articolo 1, comma 1, lett. a\), del D.L. 746/1983](#), per ottenere lo *status* di “esportatore abituale” è necessario aver effettuato nell'anno solare precedente (*plafond* fisso) o nei dodici mesi precedenti (*plafond* mobile) un **ammontare di esportazioni**, o di altre operazioni con l'estero rilevanti, **superiore al 10% del volume d'affari “rettificato”**. Due sono, quindi, le variabili in gioco da considerare nella definizione di esportatore abituale, ossia:

- **l'ammontare delle operazioni “con l'estero”** effettuate e registrate nell'anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti);
- **il volume d'affari rettificato** dell'anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti).

In merito a tale ultimo aspetto, il **volume di affari Iva “rettificato”**, ai fini che qui interessa, è dato dall'ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti (al netto delle cessioni di beni ammortizzabili materiali e di beni immateriali: diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere dell'ingegno, di concessioni e marchi di fabbrica) registrate nell'anno solare precedente (*plafond* fisso) o nei dodici mesi precedenti (*plafond* mobile), **escluse**:

- le **cessioni di beni in transito** o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, che non si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello stato ([articolo 7- bis , comma 1, del D.P.R. 633/1972](#));

- le operazioni di cui all'[articolo 21, comma 6-bis, del D.P.R. 633/1972](#), ossia le **operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale** (di cui agli [articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972](#)), per le quali è stato espressamente previsto l'obbligo di emissione della fattura allorché si tratti di **cessioni di beni e prestazioni di servizi**.

Pertanto, solo nell'ipotesi in cui il totale operazioni "con l'estero" effettuate e registrate nell'anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti) sia superiore al 10% del volume d'affari rettificato dell'anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti), sarà possibile definire il soggetto passivo Iva un "esportatore abituale". Le operazioni da considerare ai fini dell'acquisizione dello *status* di "esportatore abituale" (e che andranno considerate anche ai fini della quantificazione del *plafond*) **sono solamente quelle registrate nell'anno solare** (o nei dodici mesi precedenti), ivi comprese **le fatture relative ad acconti per operazioni non ancora effettuate**: la L. 28/1997 ha previsto, infatti, un'importante semplificazione al riguardo, stabilendo che, anziché fare riferimento alle operazioni "*effettuate*" (dove l'effettuazione andava verificata sulla base della normativa doganale), occorre verificare le operazioni "*registrate*" ([C.M. 145/E/1998](#)). È necessario, quindi, che la fattura di vendita sia stata registrata, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni del D.P.R. 633/1972. Con particolare riguardo alle **fatture differite** va precisato, infine, che queste rilevano con riferimento all'anno della consegna dei beni.



ACCERTAMENTO

Banche dati fiscali a supporto dell'accertamento sintetico

di Angelo Ginex

L'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) disciplina l'**accertamento sintetico**, il quale consente all'Amministrazione finanziaria di determinare il **reddito complessivo** delle **persone fisiche** sulla base:

- della **spesa patrimoniale sostenuta**, che viene imputata per intero nell'anno del sostenimento, al netto dei disinvestimenti effettuati nell'anno di acquisto e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti;
- degli **indici di spesa** indicati nel [D.M. 24.12.2012](#), come aggiornato dal [D.M. 16.9.2015](#).

La norma in oggetto consente altresì la quantificazione del reddito in forza di **qualsiasi genere di spesa sostenuta** dal contribuente, con la conseguenza che possono essere **utilizzati anche elementi diversi** da quelli contenuti nei succitati decreti ministeriali.

L'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) è stato oggetto di una **consistente modifica** ad opera del **D.L. 78/2010**, cui è seguita l'approvazione del [D.M. 24.12.2012](#), che, da un lato, ha attribuito un ruolo preponderante alle **spese effettivamente sostenute** dal contribuente risultanti dalle **banche dati fiscali**, e, dall'altro, ha previsto ancora **spese di derivazione statistica** connesse al possesso di beni.

Successivamente, è stato approvato il [D.M. 16.9.2015](#), attuativo del nuovo [articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), secondo cui il **reddito** viene **determinato** sulla base dei seguenti **dati**:

1. ammontare delle **spese presenti nelle banche dati fiscali** che risultano sostenute dal contribuente (ad esempio, quelle derivanti dallo spesometro);
2. ammontare delle ulteriori **spese desunte da studi socio-economici**, dette "spese per elementi certi", le quali hanno sempre origine statistica;
3. quota relativa agli **incrementi patrimoniali** imputabile nel periodo d'imposta (come individuata nella tabella "A" allegata al decreto, quindi al netto dei disinvestimenti e del mutuo/finanziamento);
4. quota di **risparmio** formatasi nell'anno, se non utilizzata per consumi e investimenti.

Appare dunque evidente come nel sistema vigente, le **banche dati fiscali** stiano assumendo un **ruolo sempre maggiore**, al dichiarato fine di **incrementare il set informativo** a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

Basti pensare alle **banche dati** dell'**Anagrafe tributaria**: queste sono alimentate dai

contribuenti, tenuti a trasmettere mediante **diverse comunicazioni** una molteplicità di dati che consentono di far emergere sia le **spese sostenute** sia **elementi indiziari di incongruità** tra tenore di vita e reddito dichiarato.

A titolo esemplificativo, si cita lo **spesometro** di cui all'[articolo 21 D.L. 78/2010](#) e le **comunicazioni finanziarie annuali** di cui all'[articolo 11 D.L. 201/2011](#), ove, tra l'altro, sono comunicati i saldi iniziali e finali dei conti correnti.

Le **tipologie di spesa** che possono emergere dalle **banche dati tributarie** non hanno comunque **carattere tassativo** e sono contenute nella [tabella "A" allegato 1](#) annessa al **D.M. 16.9.2015**.

Infine, si evidenzia che, quando, in merito ad una **stessa voce**, scaturiscono sia **elementi** provenienti dalle **banche dati fiscali** sia derivanti da **studi statistici** (è il caso, ad esempio, delle spese per manutenzione degli immobili o relative alle utenze), l'[articolo 5 D.M. 16.9.2015](#) prevede che si debba in ogni caso considerare il **dato** delle **banche dati**.



Seminario di specializzazione

**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.**



IL PUNTO DELLA SETTIMANA: “ambiguità costruttiva” sulla Brexit

- **Il primo documento di lavoro diffuso dal governo britannico sembra poco dettagliato**
- **Affronta, in modo “ambiguamente costruttivo”, sia le problematiche relative ad un periodo transitorio sia l'accordo definitivo dopo marzo 2019**
- **Non propone nessuna soluzione per lo scambio di servizi**

A metà agosto il Governo Britannico ha diffuso il primo documento di lavoro (*proposal paper*) sui futuri accordi commerciali e doganali tra UK e UE dopo la Brexit, ribadendo la sua determinazione a uscire dall'unione doganale nel marzo del 2019. **Ad un primo esame, le proposte contenute nel documento sembrano poco dettagliate e poco realistiche.**

Il documento affronta, in modo “ambiguamente costruttivo”, sia le problematiche relative al periodo transitorio fino a marzo 2019 sia l'accordo definitivo dopo marzo 2019, chiarendo che **nel periodo di transizione il Regno Unito intende ricercare un accordo che mantenga le regole doganali esistenti**, continuando ad applicare la legge europea. Attualmente, l'unione doganale è guidata quasi esclusivamente dalla legislazione dell'UE11 e la politica doganale è in gran parte competenza esclusiva dell'UE.

Invece, relativamente all'accordo di lungo periodo dopo marzo 2019, il documento presenta due opzioni potenziali: la prima rappresenta **una proposta di un nuovo e non testato accordo di partenariato doganale** con l'UE27 o un “regime doganale altamente razionalizzato” (*streamlined*), la seconda prevede un confine ben stabilito (*hard border*). La prima opzione non prevede alcun confine doganale tra UK e UE e permetterebbe al Regno Unito di condurre accordi di libero scambio con paesi terzi. Tale proposta è a nostro avviso irrealistica. L'UE non condivide attualmente un patto doganale con nessun paese al di fuori del mercato unico e dell'unione doganale. Quindi, una tale soluzione si porrebbe in contrasto con i principi del mercato unico, in cui gli obblighi, come i contributi di bilancio e l'accettazione del diritto comunitario, sono il prezzo da pagare per poter avere accesso ad un mercato “privo di frizioni”. Ad esempio, anche la Turchia, che ha un accordo doganale con l'UE27, applica ancora dichiarazioni doganali e controlli alle frontiere per rispettare le norme di origine. **La seconda opzione appare più realistica, anche se più costosa per le imprese britanniche.** Essa prevede un

confine vero e proprio (*hard border*), ma con l'adozione di misure "provate e testate" per ridurre gli attriti commerciali. Queste misure seguono in linea di massima i suggerimenti presentati da gruppi di imprese, come l'Istituto di Amministrazione, e includono l'adesione alla convenzione di transito comune e accordi di mutuo riconoscimento. Infine, il documento si sofferma anche sulla problematica della frontiera irlandese, che lunga 500 chilometri, rappresenta l'unico confine di terra tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea. Attualmente alla frontiera non vi sono controlli doganali né per le merci né per le persone. Il governo britannico propone che questo dovrebbe restare invariato e non dovrebbe essere reintrodotta nessun posto di frontiera tra Irlanda del Nord e Irlanda. L'obiettivo sarebbe quello di non creare tensioni che possano destabilizzare la zona e mettere a rischio l'accordo di pace del 1998 tra cattolici e protestanti in Irlanda del Nord, ma la proposta sembra presentare ancora molti punti non chiari. Ad esempio, il governo irlandese ha replicato che la possibilità di «un confine invisibile» che utilizzi nuove tecnologie per controllare mezzi, beni e prodotti in transito senza la necessità di fermarli «è impraticabile».

Inoltre, il documento, pur riconoscendo l'importanza per il Regno Unito del commercio di servizi e della necessità di sfruttare le opportunità globali anche dopo Brexit, **non fornisce soluzioni concrete e non fa alcun riferimento alla normativa giuridica, a cui gli scambi dovranno essere sottoposti**: le barriere non tariffarie sono tipicamente l'ostacolo maggiore al commercio rispetto alle tariffe e la necessità di garantire norme armonizzate di regolamentazione sia durante il periodo transitorio sia dopo la Brexit resta una delle sfide chiave.

LA SETTIMANA TRASCORSA

EUROPA: A Jackson Hole Draghi rispetterà l'impegno preso con il consiglio direttivo e non discuterà la strategia di uscita dal piano di acquisti di titoli

In settimana, durante la riunione dei premi nobel di Lindau, in Germania, il presidente della BCE ha tenuto un discorso incentrato all'interdipendenza tra ricerca accademica e politiche economiche. Draghi ha sottolineato la necessità della politica monetaria di adattarsi ai cambiamenti del mondo, senza basarsi su paradigmi indiscutibili, e ha rimarcato che le ricerche hanno dimostrato il successo del *Quantitative Easing* a sostegno di crescita e inflazione, sia in Europa che negli Usa, senza riferimenti alle prossime scelte della BCE sulla politica monetaria. Oggi è la volta del **convegno annuale di Jackson Hole**. Il tema della conferenza di quest'anno è "Promuovere una economia globale dinamica". Probabilmente il Presidente affronterà nel suo discorso le dinamiche economiche globali, ma non la politica monetaria. Draghi cercherà di rispettare la decisione della BCE (ribadita anche negli ultimi verbali) di aspettare fino all'autunno per discutere della strategia di uscita dal piano di acquisti di titoli. I verbali dell'ultima riunione della BCE hanno anche evidenziato un difficile atto di bilanciamento per la BCE in materia di segnalazione delle politiche in considerazione del tasso di cambio e della crescita rispetto alle dinamiche dell'inflazione. A nostro avviso, **la BCE rimarrà cauta al fine di controllare un potenziale disallineamento tra dati reali e comunicazioni, che potrebbe portare a un'ulteriore volatilità sui mercati finanziari,**

specialmente sui mercati dei cambio. Nella riunione di settembre il Consiglio Direttivo della BCE avrà a disposizione le nuove previsioni inizierà a discutere della riduzione del programma di acquisto di titoli, ma non voterà per porre fine alla strategia fino alla riunione del 26 ottobre. **Indicazioni incoraggianti sono arrivate dalle stime preliminari degli indici PMI europei.** A livello aggregato per l'Eurozona, l'indice PMI manifatturiero preliminare di agosto si è attestato a 57.4 punti, in crescita rispetto ai precedenti 56.6 punti di luglio. **Il dato ha registrato la migliore crescita mensile degli ultimi sei anni e mezzo, controbilanciando l'andamento del comparto dei servizi, la cui espansione è risultata la più lenta degli ultimi sette mesi.** A livello aggregato, l'indice PMI composito si è attestato a 55.8 punti, in aumento marginale rispetto ai precedenti 55.7 punti. In Germania, il PMI manifatturiero è aumentato di oltre un punto passando da 58.1 a 59.4 punti; l'indice PMI servizi si è attestato a 53.4 punti in agosto al di sopra delle attese e in aumento rispetto ai 53.1 punti di luglio; il PMI composito si è attestato a 55.7 punti, guadagnando un punto rispetto al dato precedente. Anche in Francia la stima provvisoria del PMI manifatturiero di agosto ha sorpreso positivamente le attese stabilizzandosi a 55.8 punti (il precedente a 54.9 punti); il PMI servizi ha registrato un calo a 55.5 punti dai precedenti 56.0 e manca di tre decimi le aspettative; a livello composito, il PMI francese si è attestato a 55.6 punti, stabile rispetto a luglio. **Indicazioni positive anche dall'indice IFO tedesco,** che si stabilizza a 115.9 (dopo 116 di luglio) e vede un moderato miglioramento nella componente delle aspettative che aumenta a 107.9 dal precedente 107.3 indicando così una prospettiva forte per il resto del 2017. **Al contrario, la componente delle condizioni attuali è scesa leggermente a 124.6, in calo rispetto al record di luglio, sebbene permanga al di sopra della media di lungo periodo.** Le prospettive della comunità aziendale rimangono più positive di quelle degli investitori. L'indagine dell'investitore ZEW aveva indicato un moderato aumento delle condizioni attuali, ma un calo delle aspettative. Il sondaggio vede dunque una fiducia in discesa per il terzo mese e ai minimi da ottobre, a causa soprattutto del rafforzamento dell'euro che minaccia le esportazioni tedesche.

STATI UNITI: La Fed ribadisce la propria cautela nelle parole di Robert Kaplan

I sussidi di disoccupazione sono aumentati di 2 mila unità a 234 mila, contro le 232 mila della settimana precedente, al di sotto delle attese (238 mila). Per quanto riguarda i dati sul settore immobiliare, calano le vendite di case esistenti, se pur il calo sia minore di quello del mese precedente. Disponibile anche la stima preliminare di agosto dell'indice PMI manifatturiero, che frena a 52.5 punti dai 53.3 precedenti. Bene il PMI dei servizi, pari a 56.9 punti.

ASIA: andamento positivo dell'inflazione in Giappone

In Giappone, l'inflazione *core* a luglio si è attestata a 0.5% a/a, in linea con le aspettative dopo lo 0.4% di giugno. Con cambiamenti marginali nelle principali categorie. Il contributo maggiore è venuto dalle utilities sulla scia di prezzi dell'elettricità e del gas più elevati. Questo marcato aumento nei prezzi energetici complessivi proviene più dall'aumento dei servizi pubblici che non dal prezzo del petrolio. L'indice BoJ, che esclude gli alimentari freschi ed energetici è aumentato dello 0.1% a/a. **Emerge un'immagine positiva sull'inflazione.** L'indice CPI *core* relativo all'area di Tokyo – che come di consueto guarda un mese avanti – ha

segnato in agosto un incremento tendenziale dello 0.4%, superiore alle attese di +0.3%, dopo il +0.2% di luglio.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)